



Giustizia riparativa

Classe VB, I.T.E. G. Luosi, Mirandola

Che cos'è la giustizia riparativa

GIUSTIZIA RIPARATIVA



La giustizia riparativa o giustizia rigenerativa è un approccio consistente nel considerare il reato principalmente in termini di danno. Consente all'autore del reato di rimediare alle conseguenze lesive della sua condotta. A tal fine, si prospetta un coinvolgimento attivo della vittima, dell'agente e della stessa comunità civile nella ricerca di soluzioni atte a far fronte all'insieme di bisogni scaturiti a seguito del reato.

Negli ultimi anni, il modello maggiormente compiuto di giustizia riparativa quale modalità di risoluzione dei conflitti è stato rappresentato dalla c.d. mediazione penale della cui definizione si occupa la Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 19/99.

Tale procedimento "permette alla vittima e al reo di partecipare attivamente, se vi consentono liberamente, alla soluzione delle difficoltà derivanti dal reato con l'aiuto di un terzo indipendente (mediatore)".

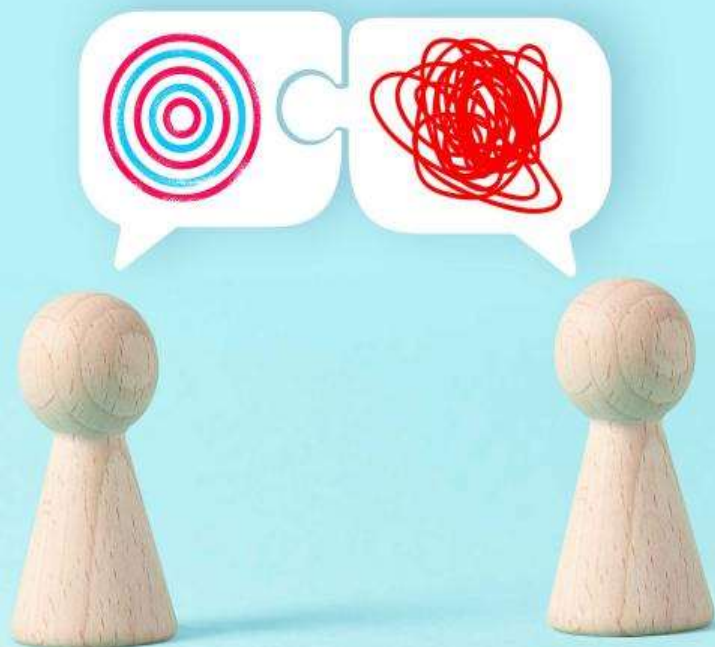
Per avviare la mediazione penale, si rende necessario il consenso delle parti affinché il loro conflitto si spinga al punto da trovare un accordo soddisfacente per entrambe e risolutivo del conflitto. È necessaria l'assistenza di un mediatore, terzo e neutrale, il quale promuova e agevoli l'attività di facilitazione nel rispetto di principi generali e particolari standard



[illegible]

Tematizzata alla fine degli anni '80, la giustizia riparativa nasce da modelli sperimentali emersi in Nord America. Essi peraltro intercettano un dibattito complesso e variegato, che, a partire dagli anni '70, stava portando al confronto di diverse voci critiche della teoria e della prassi penalistica nordamericana. L'obiettivo finale di questa prassi alternativa è dunque quello di guidare le parti, che vi abbiano volontariamente aderito, verso la risoluzione del conflitto e alla ricerca concorde di un'azione che funga da soluzione.

La riparazione della relazione



Dalla riparazione della relazione "infranta" dall'illecito ne giovano sia il reo, che dimostra di essere più del solo autore della condotta lesiva, sia la vittima, che potrà far emergere le proprie emozioni e mettere in chiaro i propri bisogni e interessi, sia in ultima battuta la stessa comunità sociale, in quanto viene risanata quella "frattura sociale" determinata dalla fiducia incrinata dal reo e dalla rottura di aspettative e legami sociali simbolicamente condivisi.

Differenza tra giustizia penale e riparativa

GIUSTIZIA PENALE

Il crimine viola la legge
o lo Stato

La violazione crea una colpa

La giustizia richiede
che lo Stato determini
una colpa e imponga
una pena (castigo)

Focus principale:
l'autore di reato riceve
quel che merita

GIUSTIZIA RIPARATIVA

Il crimine viola persone
e obblighi (obligation)

La violazione crea
un obbligo (obligation)

La giustizia coinvolge vittime,
rei e membri della comunità
nello sforzo di mettere
a posto le cose
(putting things right)

Focus principale: bisogni
delle vittime e responsabilità
dei rei nella riparazione
del danno

Decreto legislativo 112/2015

In attuazione della Direttiva 29/2012, l'Italia ha adottato il decreto legislativo 112/2015 che, pur integrando con specifiche e mirate disposizioni, il quadro di tutele che già il nostro ordinamento processuale penale assicurava alle vittime del reato in tema di informazione e partecipazione al processo, non ha tuttavia dettato specifiche disposizioni in materia di giustizia riparativa.



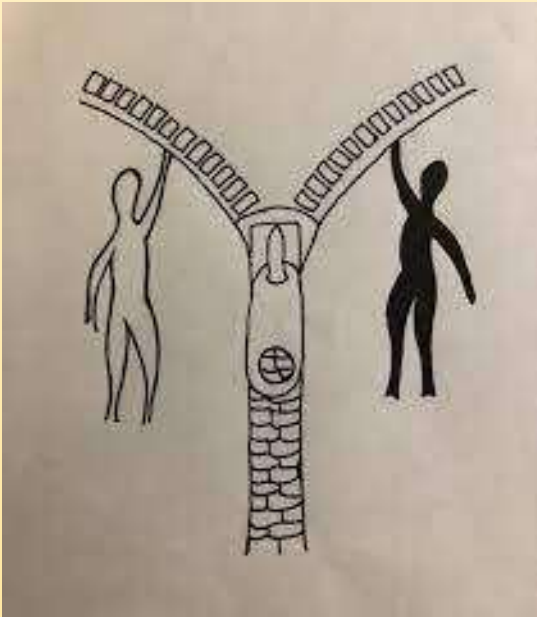
Legge n. 134/2021

Da ultima è stata, però, la legge n. 134/2021 (di riforma del processo penale) a tracciare le linee guida dell'importante percorso lungo il quale si muoverà la giustizia riparativa nei prossimi anni in Italia. Il provvedimento, tra l'altro, delega il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore della legge stessa, una disciplina organica sulla giustizia riparativa, dettando criteri e principi direttivi a cui l'esecutivo dovrà attenersi.



In dettaglio, la legge n. 134/2021 prevede che, in coerenza con le indicazioni della Direttiva 2012/29/UE, il legislatore delegato debba definire la nozione di giustizia riparativa, l'articolazione in programmi, i criteri di accesso, le garanzie, la legittimazione a partecipare, le modalità di svolgimento e la valutazione degli esiti dei programmi, ferma restando la necessaria rispondenza degli stessi all'interesse della vittima e dell'autore del reato.





La legge delega precisa, infatti, che l'accesso ai programmi di giustizia riparativa dovrà essere possibile in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l'esecuzione della pena, senza preclusioni in relazione alla fattispecie di reato o alla sua gravità, previo consenso libero e informato della vittima e dell'autore del reato e della positiva valutazione da parte dell'autorità giudiziaria dell'utilità del programma in relazione ai criteri di accesso. Vittima del reato sarà considerato anche il familiare di una persona la cui morte è stata causata da un reato e che ha subito un danno in conseguenza della morte di tale persona.